

2.3. *Quando occorre fare una nuova notificazione?*

Solo in caso di cessazione del trattamento o di mutamento di alcuni elementi dell'originaria notificazione.

3. L'informativa

Chi effettua operazioni di trattamento di dati personali deve rappresentare agli interessati le caratteristiche essenziali dei trattamenti effettuati. L'informativa deve essere resa per i dati raccolti presso l'interessato e per quelli reperiti presso terzi. La disciplina prevede alcune ipotesi di semplificazione e di esonero.

3.1. *Cosa è l'informativa?*

L'informativa, da rendersi con **chiarezza e senza inutili formalità, anche in modo sintetico e colloquiale**, contiene i seguenti elementi (art. 13 del Codice):

- finalità e modalità del trattamento;
- natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- diritti riconosciuti all'interessato dall'articolo 7 del Codice;
- estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile del trattamento.

Se taluno di questi elementi è già noto all'interessato, non è necessario farlo presente nuovamente.

3.2. *Quando deve essere resa l'informativa?*

In caso di dati raccolti presso l'interessato, l'informativa deve essere resa, anche in forma orale, prima delle operazioni del trattamento. Nel rapporto con fornitori, clienti, dipendenti e collaboratori **non è necessario ripeterla in occasione di ogni contatto**: è sufficiente fornirla con una formula generale *una tantum*, all'inizio delle operazioni di trattamento (che potranno anche protrarsi nel tempo).

L'informativa deve essere resa anche nel caso in cui i dati personali sono raccolti presso terzi; in tal caso, deve essere fornita al momento della registrazione dei dati o, se è prevista la comunicazione a terzi da parte del titolare, non oltre la prima comunicazione. Vanno indicate anche le categorie dei dati trattati.

3.3. *È possibile rendere l'informativa in una forma semplificata?*

È possibile fornire l'informativa anche oralmente, in modo sintetico e colloquiale, senza includere elementi già noti all'interessato (art. 13, comma 2, del Codice). Si può utilizzare anche uno spazio all'interno dell'ordinario materiale cartaceo e della corrispondenza.

Inoltre la disciplina prevede margini ulteriori di semplificazione (art. 13, comma 3, del Codice), tenendo conto delle circostanze concrete da rappresentare al Garante, formulando apposita **istanza**, anche tramite associazioni di categoria.

3.4. *In quali casi non è necessario rendere l'informativa agli interessati?*

In relazione ai dati raccolti presso terzi, tenuto conto delle circostanze concrete, si può omettere di fornire l'informativa se i dati sono trattati (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice):

- in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive (legge 7 dicembre 2000, n. 397) o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Inoltre, è prevista la possibilità di esonero totale o parziale dall'obbligo di fornire l'informativa:

- nei casi in cui renderla, a giudizio del Garante –cui può essere inviata apposita **istanza**–, risulti impossibile o manifestamente sproporzionato rispetto al diritto fatto valere.

4. Il consenso dell'interessato

Talora il soggetto privato che effettua operazioni di trattamento è tenuto a raccogliere il consenso dell'interessato per effettuare un trattamento di dati lecito (art. 23 del Codice). Più spesso, però, nello svolgimento dell'ordinaria attività d'impresa, il consenso dell'interessato non è necessario (art. 24 del Codice).

4.1. *Nello svolgimento dell'attività d'impresa è necessario acquisire il consenso degli interessati?*

Con particolare riferimento ai trattamenti di dati personali (non sensibili) nell'ordinaria attività d'impresa, non è necessario il consenso nei casi in cui (cfr. art. 24 del Codice):

- i dati vengono trattati nell'esecuzione di un contratto o in fase pre-contrattuale (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice);
- il trattamento viene posto in essere per dare esecuzione a un obbligo legale (art. 24, comma 1, lett. d) del Codice);
- i dati provengono da registri ed elenchi pubblici (art. 24, comma 1, lett. c), del Codice);
- i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche da parte dell'interessato (art. 24, comma 1, lett. d), del Codice).

A queste macro-categorie, che comprendono larga parte dei trattamenti effettuati ordinariamente da un'impresa, devono essere aggiunte le ulteriori ipotesi di esonero enumerate all'art. 24 del Codice ⁽⁷⁾.

Nei casi restanti, l'interessato deve aver manifestato un consenso libero, specifico e informato in relazione al trattamento effettuato. Il consenso deve essere documentato per iscritto (art. 23 del Codice).

4.2. *Quali sono gli adempimenti da osservare per trattare dati sensibili?*

Cautele maggiori devono essere osservate nel trattamento dei **dati sensibili**: tali sono considerate le informazioni idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice).

Per il trattamento dei dati sensibili di regola è necessario il consenso scritto, oltre l'autorizzazione del Garante.

Il Garante ha rilasciato **sette autorizzazioni generali** che comprendono tutti i trattamenti abitualmente effettuati nell'ordinaria attività di impresa. Non vi è quindi bisogno di rivolgere una richiesta al Garante, che va presentata solo per casi del tutto eccezionali non contemplati dalle medesime autorizzazioni già rilasciate (questa ipotesi si è sinora verificata in casi rari) ⁽⁸⁾.

Inoltre, per i dati sensibili il Codice non richiede il consenso dell'interessato se:

- il trattamento è necessario per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto. I dati vanno trattati solo per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (art. 26, comma 4, lett. c) del Codice) ⁽⁹⁾;
- il trattamento è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge oppure da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza. Occorre rispettare i limiti previsti dall'autorizzazione generale del Garante (art. 26, comma 4, lett. d) del Codice).

5. La sicurezza dei sistemi

Il profilo della sicurezza e dell'integrità delle informazioni oggetto di legittimo trattamento è un elemento qualificante delle discipline di protezione dei dati personali (artt. 31 ss. del Codice e disciplinare tecnico di cui all'All. B al Codice).

5.1. *Chi deve adottare le misure di sicurezza*

L'obbligo generale di adottare idonee misure di sicurezza è posto dal Codice. Il titolare del trattamento può adempiervi avvalendosi anche di un responsabile (art. 29, comma 2, del Codice).

5.2. Quali misure di sicurezza devono essere adottate?

Il titolare del trattamento è tenuto ad adottare tutte le misure idonee, valutate alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle caratteristiche del trattamento, a ridurre i rischi di distruzione o di perdita anche accidentale dei dati o di accesso non autorizzato o non consentito ai dati (art. 31 del Codice).

In questo quadro vanno anche attuate le misure minime, applicabili a piccole e medie imprese (artt. 33-35 e all. B del Codice ⁽¹⁰⁾).

5.3. Come e quando deve essere redatto il Dps?

In base alla vigente disciplina, in caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari attraverso sistemi informatici deve essere redatto il documento programmatico sulla sicurezza (art. 34, comma 1, lett. g) e **regola 19 dell'Allegato B** al Codice). Si può tener conto dei suggerimenti già formulati dal Garante che –ricependo le esigenze e le istanze peculiari di professionisti e piccoli operatori, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese– ha già reso disponibile *on-line*, a far data dal 11 giugno 2004, una “Guida operativa”.

Il Dps:

- va redatto o aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno;
- non deve essere comunicato al Garante, ma semplicemente conservato dal titolare presso la propria struttura per essere esibito in occasione di eventuali accertamenti ispettivi (art. 34, comma 1, lett. g) del Codice e regola 19 dell'Allegato B) al Codice);
- deve essere redatto dal “[...] titolare di un trattamento di dati sensibili o giudiziari anche attraverso il responsabile, se designato [...]” (regola 19 dell'All. B) *cit.*).

6. Il trasferimento di dati personali in Paesi terzi

Nello svolgimento dell'attività di impresa può risultare necessario trasferire dati personali fuori dell'Unione europea (ad esempio relativi alla clientela o ai dipendenti). Il Codice prevede specifiche regole al riguardo.

6.1. Quando si applica la disciplina del Codice in materia di trasferimento di dati fuori dall'Unione europea?

La disciplina in materia di trasferimento di dati fuori dall'Unione europea (Ue) riguarda principalmente i flussi di dati personali verso i *cd.* Paesi terzi, considerato che i Paesi situati all'interno dell'Ue hanno attuato, nei rispettivi ambiti, la direttiva 95/46/Ce, adottando specifiche normative in materia di protezione dei dati personali. Il loro rispetto è considerato idoneo per trasferire dati nell'Ue (art. 42 del Codice).

6.2. In quali casi è consentito il trasferimento dei dati fuori dall'Unione europea?

Il trasferimento è sempre consentito in varie ipotesi (art. 43 del Codice), tra le quali, con particolare riferimento alle attività d'impresa, possono ricordarsi i casi in cui:

- l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso e, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
- il trasferimento è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
- il trasferimento è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento;
- è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive (legge 7 dicembre 2000, n. 397), o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;
- il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.

6.3. Qualora non sussistano i presupposti sopra indicati, in quali circostanze il trasferimento è comunque autorizzato?

Il trasferimento è consentito anche quando è autorizzato dal Garante in presenza di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:

- individuate dal Garante;
- in base alle decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea in ordine al livello di protezione dei dati garantito dall'ordinamento del Paese destinatario (artt. 25, *par.* 6, e 26, *par.* 4, della direttiva 95/46/Ce) ⁽¹¹⁾;
- in base alla decisione di adeguatezza delle garanzie contenute nel *Safe Harbor* per il trasferimento verso organizzazioni stabilite negli Stati Uniti d'America che ad esso aderiscono ⁽¹²⁾;
- in base all'adozione di clausole contrattuali *standard* tra "esportatore" e "importatore" di dati, il cui contenuto è stato ritenuto idoneo dalla Commissione europea (artt. 25, *par.* 6, e 26, *par.* 4, della direttiva 95/46/Ce) ⁽¹³⁾.

7. I doveri del titolare del trattamento in caso di esercizio dei diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 del Codice

La disciplina di protezione dei dati personali attribuisce a ciascun interessato il diritto di accedere ai dati personali a sé riferiti e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice ⁽¹⁴⁾.

7.1. Cosa si deve fare quando l'interessato esercita il diritto d'accesso?

Se l'interessato esercita il proprio diritto d'accesso ai dati che lo riguardano o uno degli altri diritti che gli sono riconosciuti, il titolare del trattamento (o il responsabile) deve fornire riscontro (di regola) entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza (art. 146 del Codice).

7.2. Quali sono le conseguenze nel caso in cui non venga fornito il riscontro all'interessato?

In caso di omesso o incompleto riscontro, i predetti diritti possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante (art. 145 del Codice).

8. Check list

La seguente lista di controllo è predisposta per i "titolari del trattamento"; mira a riassumere, in forma interrogativa, i punti sopra riassunti. La risposta negativa ad uno dei quesiti, denota un possibile profilo critico dal punto di vista della protezione dei dati personali.

Quesito	SI	NO
1. I soggetti che effettuano il trattamento		
È stata effettuata una valutazione circa le operazioni di trattamento di dati personali, anche sensibili, effettuate dall'impresa?		
I dati trattati sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle legittime finalità del trattamento, oltre che esatti e aggiornati?		
Le persone fisiche che all'interno dell'impresa trattano dati personali sono state designate tutte quali "incaricate del trattamento"?		
Sono state fornite a tutti gli "incaricati del trattamento" istruzioni scritte circa i propri compiti?		
Se all'interno dell'impresa sono stati individuati soggetti che hanno ambiti di autonomia nel trattamento dei dati personali, sono stati designati per iscritto "responsabili del trattamento"?		
Se fuori dell'impresa enti o persone fisiche trattano dati personali nel suo interesse, obbligati a seguirne le istruzioni (come accade per i casi di <i>outsourcing</i>), sono stati designati per iscritto quali "responsabili del trattamento"?		

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quesito	SI	NO
2. La notificazione del trattamento		
Si è verificato, prima di intraprendere operazioni di trattamento, se l'impresa effettua i trattamenti da notificare al Garante?		
Se sono intervenute modificazioni relativamente ai trattamenti già eventualmente notificati, è stato curato il loro aggiornamento in una nuova notificazione?		
Se cessano i trattamenti, ciò ha formato oggetto di specifica notificazione?		
3. L'informativa		
È stata fornita l'informativa agli interessati in caso di dati raccolti presso di essi?		
È stata fornita l'informativa agli interessati in caso di dati raccolti presso soggetti diversi dagli interessati stessi?		
4. Il consenso dell'interessato		
Il trattamento dei dati personali viene effettuato in presenza di uno dei presupposti di liceità indicati all'art. 24 del Codice?		
Se non ricorre uno dei presupposti di liceità indicati all'art. 24 del Codice, è stato raccolto il consenso dell'interessato?		
Se sono trattati dati sensibili è stato raccolto il consenso scritto degli interessati?		
Se sono trattati dati sensibili, è stato verificato se il trattamento rientra tra quelli già autorizzati dal Garante con le autorizzazioni generali?		
Se il trattamento di dati sensibili non rientra tra quelli previsti dalle autorizzazioni generali, è stata richiesta al Garante un'autorizzazione <i>ad hoc</i> ?		
5. La sicurezza dei dati		
Sono state adottate idonee misure di sicurezza per proteggere i dati personali?		
Sono state adottate le misure minime di sicurezza previste per proteggere i dati personali?		
Se sono trattati dati sensibili e giudiziari, è stato redatto, quando è necessario, il documento programmatico per la sicurezza e ne vengono osservate le previsioni?		
Periodicamente, e comunque entro il 31 marzo di ciascun anno, formano oggetto di rinnovata valutazione le misure di sicurezza individuate con il documento programmatico per la sicurezza?		
6. Il trasferimento dei dati in Paesi terzi		
Se i dati personali trattati dall'impresa sono soggetti a trasferimento verso Paesi terzi (esterni all'Unione europea e all'area economica europea), il trasferimento avviene:		
- in presenza di una delle condizioni previste dall'art. 43 del Codice? oppure		
- verso uno dei paesi che assicurano un livello adeguato di protezione (Svizzera, Argentina, Isola di Man, Baliato di Guernsey)? oppure		
- verso un'impresa statunitense che aderisce al <i>Safe Harbor</i> ? oppure		
- in presenza di clausole contrattuali <i>standard</i> tra esportatore e importatore? oppure		
- in presenza di un'autorizzazione <i>ad hoc</i> da parte del Garante?		
7. I doveri del titolare del trattamento in caso di esercizio dei diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 del Codice		
In presenza dell'esercizio del diritto d'accesso, viene dato riscontro all'interessato secondo le modalità previste dalla legge?		

- (1) La guida ha mero valore indicativo ed esemplificativo rispetto al contenuto delle disposizioni normative, alla cui osservanza chiunque resta vincolato.
- (2) In relazione al trattamento dei dati personali dei dipendenti si vedano altresì le *“Linee-guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati”*, doc. web n. 1364099.
- (3) In materia v. il *Provvedimento* generale del 30 novembre 2005, doc. web n. 1213644.
- (4) Così, in un’azienda nella quale ad una unità organizzativa sono stati assegnati un determinato numero di dipendenti, si potrà avviare ad una formale designazione (*ad esempio*, mediante consegna di apposita comunicazione scritta), qualora si individuino gli ambiti di competenza (in ordine ai trattamenti di dati consentiti) di quella unità mediante una previsione scritta (*ad es.* nell’organigramma, nel contratto, nei mansionari, *ecc.*) e risulti inoltre che tali dipendenti sono stati assegnati stabilmente a tale unità.
- (5) Specifiche indicazioni sono contenute anche nel provvedimento del Garante del 31 marzo 2004 *Provvedimento* relativo ai casi da sottrarre all’obbligo di notificazione, in *G.U.* del 6 aprile 2004, n. 81 e in *www.garanteprivacy.it*, doc. web n. 852561. V. pure, Chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante, 23 aprile 2004, doc. web. n. 993385.
- (6) V. in materia *Prov. 22* febbraio 2007, doc. web n. 1389918.
- (7) Art. 24. *Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso*
 1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
 - a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato;
 - c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
 - d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
 - e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
 - f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
 - g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all’attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato;
 - h) con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;
 - i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

- (8) V., allo stato, l'Autorizzazione n. 1/2005 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro - 21 dicembre 2005, in *G.U.* n. 2 del 3 gennaio 2006 Suppl. Ordinario n. 1 e doc. *web* n. 1203930; Autorizzazione n. 2/2005 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale - 21 dicembre 2005, in *G.U.* n. 2 del 3 gennaio 2006 Suppl. Ordinario n. 1 e doc. *web* n. 1203946; Autorizzazione n. 3/2005 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni - 21 dicembre 2005, in *G.U.* n. 2 del 3 gennaio 2006 Suppl. Ordinario n. 1 e doc. *web* n. 1203934; Autorizzazione n. 4/2005 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti - 21 dicembre 2005, in *G.U.* n. 2 del 3 gennaio 2006 Suppl. Ordinario n. 1 e doc. *web* n. 1203954; Autorizzazione n. 5/2005 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari - 21 dicembre 2005, in *G.U.* n. 2 del 3 gennaio 2006 Suppl. Ordinario n. 1 e doc. *web* n. 1203938; Autorizzazione n. 6/2005 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati - 21 dicembre 2005, in *G.U.* n. 2 del 3 gennaio 2006 Suppl. Ordinario n. 1 e doc. *web* n. 1203950; Autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici - 21 dicembre 2005, in *G.U.* n. 2 del 3 gennaio 2006 Suppl. Ordinario n. 1 e doc. *web* n. 1203942.
- (9) Tuttavia *“se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”*.
- (10) Le misure minime di sicurezza contenute nell'allegato B) del Codice riguardano anzitutto i trattamenti effettuati con strumenti elettronici: esse comprendono un sistema di autenticazione informatica con credenziali di autenticazione (cioè, un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave), programmi per elaboratore volti a prevenirne la vulnerabilità (*ad es.*, antivirus), procedure per realizzare il salvataggio periodico dei dati (*cd.* procedure di *back up*) e la redazione di un documento programmatico sulla sicurezza in caso di trattamento di dati sensibili. Per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici rientrano tra le misure minime le istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei dati impartite agli incaricati e l'uso di contenitori o locali con idonea serratura per custodire i dati personali.
- (11) Per l'Argentina, Decisione della Commissione del 30 giugno 2003, n. 2003/490/Ce; per il Canada, Decisione della Commissione del 20 dicembre 2001, n. 2002/2/Ce; per il Baliato di Guernsey, Decisione della Commissione del 21 novembre 2003, n. 2003/821/Ce; per l'Isola di Man, Decisione della Commissione del 28 aprile 2004, n. 2004/411/Ce; per la Svizzera, Decisione della Commissione del 26 luglio 2000, n. 2000/518/Ce. In relazione ad esse *v.*, nell'ordine, le autorizzazioni rilasciate dal Garante: Autorizzazione del 9 giugno 2005 in *G.U.* del 25 luglio 2005, n. 171, doc. *web* n. 1151846; Autorizzazione del 30 aprile 2003 in *G.U.* n. 191 del 19 agosto 2003, doc. *web* n. 1075324; Autorizzazione del 7 settembre 2004 in *G.U.* del 22 luglio 2005, n. 169, doc. *web* n. 1139333; Autorizzazione del 9 giugno 2005 in *G.U.* del 25 luglio 2005, n. 171, doc. *web* n. 1151889; Autorizzazione del 17 ottobre 2001 in *G.U.* del 26 novembre 2001, n. 275 - Suppl. Ordinario n. 250, doc. *web* n. 39428.
- (12) *Cfr.* Decisione della Commissione europea del 26 luglio 2000 n. 2000/520/Ce e la correlativa l'Autorizzazione del 10 ottobre 2001 (in *G.U.* 26 novembre 2001), doc. *web* n. 39939. Le organizzazioni aderenti al *Safe Harbor* sono pubblicate sul sito *web*: www.export.gov/safeharbor/.
- (13) *Cfr.* Decisione della Commissione europea del 27 dicembre 2001, n. 2002/16/Ce, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a “incaricati” del trattamento residenti in paesi terzi, a norma della direttiva 95/46/Ce (e correlativa deliberazione del Garante n. 3 del 10 aprile 2002, doc. *web* n. 1065361); Decisione della Commissione europea del 15 giugno 2001, n. 2001/497/Ce, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a carattere personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/Ce (e correlativa deliberazione del Garante del 10 ottobre 2001, doc. *web* n. 42156). La Commissione ha altresì individuato un modello alternativo di clausole contrattuali tipo (definito Insieme II) con la decisione del 27 dicembre 2004, n. 2004/915/Ce (e la correlativa autorizzazione del Garante del 9 giugno 2005, doc. *web* n. 1151949).
- (14) Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

45

Linee-guida sulla pubblicazione di atti da parte di enti locali (*) 19 aprile 2007

Registro delle deliberazioni
n. 17 del 19 aprile 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), anche in riferimento all'art. 154, comma 1, lett. h);

Esaminate le istanze (segnalazioni e quesiti) pervenute da cittadini e soggetti pubblici riguardo al trattamento di dati personali effettuato nelle attività connesse alla pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali;

Ritenuta l'opportunità di individuare un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni, volti a fornire orientamenti utili per cittadini e amministrazioni interessate;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lg. 18 agosto 2000, n. 267);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

DELIBERA

1. di adottare le *“Linee-guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali”* contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1);
2. che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della Giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 19 aprile 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

(*) G.U. 25 maggio 2007
n. 120
[doc. web n. 1407101]

ALLEGATO 1

LINEE-GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
PER FINALITÀ DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE
DI ATTI E DOCUMENTI DI ENTI LOCALI (*)**Sommario**

1. Premessa
2. Protezione dati e trasparenza: considerazioni generali
3. Principi generali relativi al trattamento dati da parte degli enti locali
4. Forme di pubblicità dei dati personali contenuti in atti e provvedimenti
5. Impiego di tecniche informatiche e telematiche
6. Pubblicità assicurata mediante affissione all'albo pretorio
7. Materiale a stampa, pubblicazioni e volumi anche per scopi storici
8. Casi specifici che possono essere menzionati nel regolamento locale
 - a) gli atti anagrafici
 - b) gli estratti degli atti dello stato civile
 - c) le pubblicazioni matrimoniali
 - d) l'organizzazione degli uffici
 - e) dati reddituali
 - f) retribuzioni, compensi ed emolumenti
 - g) autorizzazioni e concessioni edilizie
9. La diffusione di dati personali su Internet tramite pagina *web*
10. Altri casi particolari
 - 10.1. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
 - 10.2. Procedure concorsuali e graduatorie
 - 10.2.1. Concorsi pubblici
 - 10.2.2. Asili nido
 - 10.2.3. Alienazione e assegnazione di alloggi di edilizia agevolata
 - 10.2.4. Graduatorie delle domande di mobilità
11. Altri adempimenti da rispettare

1. Premessa

Diversi cittadini e amministrazioni si sono rivolti a questa Autorità prospettando alcune problematiche relative alle modalità con le quali gli enti locali danno pubblicità alla propria attività istituzionale, anche di vigilanza e controllo, in rapporto alla protezione dei dati personali contenuti in atti e documenti resi accessibili ai cittadini.

Considerato anche il rilevante numero di tali interessati il Garante ravvisa l'esigenza di adottare le presenti linee-guida, suscettibili di periodico aggiornamento e nelle quali si tiene conto di precedenti decisioni dell'Autorità. ⁽¹⁾

In questa sede vengono prese in specifica considerazione solo questioni riguardanti la pubblicazione e diffusione di atti e documenti tenendo presente che, accanto alle forme di pubblicità scelte dagli enti locali o imposte per legge, restano vigenti gli obblighi per i medesimi enti di attuare la disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sul distinto diritto di accesso ai dati personali, che sono stati oggetto di numerosi provvedimenti del Garante. ⁽²⁾

2. Protezione dati e trasparenza: considerazioni generali

La necessità di garantire un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice) non ostacola una piena trasparenza dell'attività amministrativa.

(*) Le note
sono in calce al testo

Tale tutela non preclude la valorizzazione delle attività di comunicazione istituzionale e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica, favorite dall'impiego di nuove tecnologie che sono già utilizzate nell'ambito di proficue esperienze avviate nell'e-government e nelle reti civiche. Tuttavia, la presenza di dati personali negli atti e nei documenti conoscibili o diffusi dagli enti locali richiede, da parte di questi ultimi, alcune doverose valutazioni affinché siano rispettati i diritti degli interessati.

In presenza di taluni dati personali o di determinate forme di diffusione vanno inoltre individuate specifiche soluzioni e modalità per attuare la trasparenza in modo ponderato e secondo correttezza.

3. Principi generali relativi al trattamento dati da parte degli enti locali

Gli enti locali, in quanto soggetti pubblici, possono trattare dati di carattere personale anche sensibile e giudiziario solo per svolgere le rispettive funzioni istituzionali (art. 18, comma 2, del Codice).

Oltre alle garanzie previste dal Codice e da altre disposizioni normative in materia di protezione dei dati, l'ente locale deve osservare i presupposti e i limiti previsti da ogni altra disposizione di legge o di regolamento che rilevi ai fini del trattamento (art. 18, comma 3, del Codice).

Gli enti locali devono astenersi dal richiedere il consenso al trattamento dei dati da parte degli interessati (art. 18, comma 4, del Codice). Il consenso è infatti richiesto solo nei riguardi di soggetti privati ed enti pubblici economici, nonché in ambito sanitario (rispetto ad organismi sanitari pubblici ed esercenti le professioni sanitarie: artt. 18, comma 4, 23, 76 e ss. del Codice).

La pubblicazione e la divulgazione di atti e documenti determinano una "diffusione" di dati personali, comportando la conoscenza di dati da parte di un numero indeterminato di cittadini. L'interferenza nella sfera personale degli interessati che ne consegue è legittima, solo se la diffusione è prevista da una norma di legge o di regolamento (artt. 4, comma 1, lett. m), e 19, comma 3, del Codice).

Prima di intraprendere un'attività che comporta una diffusione di dati personali, l'ente locale deve valutare se la finalità di trasparenza e di comunicazione può essere perseguita senza divulgare tali dati, oppure rendendo pubblici atti e documenti senza indicare dati identificativi adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo quando è necessario: lo impone il principio di necessità, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice).

Se questa valutazione preliminare porta a constatare che gli atti e i documenti resi conoscibili o pubblici devono contenere dati di carattere personale, l'ente deve rispettare anche l'ulteriore principio di proporzionalità: i tipi di dati e il genere di operazioni svolte per pubblicarli e diffonderli devono essere infatti pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice).

L'ente può trovarsi di fronte all'interrogativo se pubblicare e diffondere anche dati sensibili o giudiziari. La loro particolare delicatezza ne rende lecita la diffusione solo se:

- è realmente indispensabile (artt. 3, 4, comma 1, lett. d) ed e), 22, commi 3, 8 e 9, del Codice);
- l'ente ha adottato il regolamento in materia previsto dal Codice su parere conforme del Garante (artt. 20, comma 2, 21, comma 2 e 181, comma 1, lett. a)). L'ente, salvi casi del tutto particolari che può rappresentare al Garante, non deve rivolgere specifiche richieste di parere a questa Autorità qualora abbia utilizzato, per il proprio regolamento, gli schemi tipo su cui il Garante ha espresso parere favorevole, predisposti per i comuni, le comunità montane e le province, rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem) e dall'Unione delle province d'Italia (Upi). ⁽³⁾

Possono avvalersi di tali schemi tipo anche altri enti locali (ad es. unioni di comuni, comunità isolate o di arcipelago), in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico che essi perseguono nei limiti di legge, direttamente o per conto di amministrazioni di riferimento.

4. Forme di pubblicità dei dati personali contenuti in atti e provvedimenti

“Pubblicità”, “accessibilità” e “diffusione” non esprimono sempre un’identica situazione. Le forme da osservare per rendere accessibili e per divulgare atti e documenti possono variare a seconda dei casi e comportare quindi modalità e ambiti di conoscenza di tipo differente; conseguentemente, possono rendere necessario o opportuno predisporre accorgimenti di tipo diverso per rispettare i diritti degli interessati.

Per i comuni e le province è prevista per legge una modalità specifica per pubblicare atti e documenti, fermi restando i diritti di accesso a dati personali e a documenti amministrativi.

Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono infatti pubblici, ad eccezione di quelli che siano considerati “riservati” per espressa indicazione di legge, oppure per effetto di una dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione poiché la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese (art. 10 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”).

Spetta all’amministrazione interessata disciplinare il rilascio di questa dichiarazione, sulla base di un apposito regolamento che deve anche dettare norme necessarie per assicurare ai cittadini, tra l’altro, il diritto “*di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione*” (art. 10 d.lg. n. 267/2000 citato).

5. Impiego di tecniche informatiche e telematiche

In questo quadro, l’ente locale deve prevedere le diverse forme di accessibilità ad atti e documenti evitando, per quanto possibile, di applicare modalità indifferenziate che non tengano conto delle finalità sottostanti alla trasparenza, nonché delle diverse situazioni personali. Mentre alcuni documenti possono essere forniti agevolmente ai cittadini solo a richiesta, altri possono essere pubblicati, anche in rete, integralmente o per estratto.

Con un approccio equilibrato e meditato, l’ente locale dovrebbe fare, opportunamente, largo uso di nuove tecnologie che facilitino la conoscenza da parte dei cittadini, tenuto conto anche del diritto all’utilizzo nei loro confronti delle tecnologie telematiche (art. 3 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”).

A parte quanto eventualmente previsto sul piano normativo per specifiche categorie di atti, il regolamento dell’ente locale può valorizzare l’utilizzo di reti civiche e telematiche per mettere a disposizione dei cittadini atti e documenti contenenti dati personali e che attengano, ad esempio, a concorsi o a selezioni pubbliche.

Laddove la finalità da perseguire riguardi prevalentemente solo una o alcune categorie di persone, andrebbero previste forme di accesso in rete selezionato, attribuendo agli interessati una chiave personale (*username e password*; n. di protocollo o altri estremi identificativi di una pratica forniti dall’ente agli aventi diritto). Ad esempio, la pubblicità tramite siti *web* su talune procedure concorsuali può essere perseguita divulgando integralmente alcuni atti (*ad es.*, deliberazioni che indicano concorsi o approvano graduatorie), indicando invece in sezioni dei siti ad accesso selezionato alcuni dettagli conoscibili da interessati e controinteressati (elaborati, verbali, valutazioni, documentazione personale comprovante titoli).⁽⁴⁾

Accorgimenti analoghi andrebbero previsti, a seconda dei casi, con riferimento alle graduatorie relative al riconoscimento di autorizzazioni, agevolazioni, benefici ed iniziative a vantaggio di categorie di cittadini (*es.*, procedure per ammettere minori ad asili nido, per assegnare alloggi di edilizia residenziale pubblica, per valutare domande di mobilità o rilasciare autorizzazioni e concessioni edilizie).

In questi casi occorre evitare, nuovamente, di considerare la protezione dei dati come un ostacolo alla trasparenza, prevenendo al tempo stesso la superflua e ingiustificata diffusione indifferenziata di specifiche informazioni e dettagli ininfluenti (che restano conoscibili, in base alla legge, dai soli soggetti legittimati nel caso concreto).

6. Pubblicità assicurata mediante affissione all'albo pretorio

Nell'articolare in modo equilibrato le diverse situazioni prima sintetizzate, l'ente locale deve anche tenere presente che, per assicurare determinati effetti dichiarativi, il predetto Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede che la pubblicazione di tutte le deliberazioni del comune e della provincia debba avvenire non in rete, ma mediante materiale affissione all'albo pretorio nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge (art. 124 d.lg n. 267/2000 citato ⁽⁵⁾).

La pubblicazione delle deliberazioni nell'albo pretorio è quindi lecita e non contrasta, per ciò stesso, con la protezione dei dati personali, sempreché sia effettuata osservando gli accorgimenti di seguito indicati.

Peraltro, questa forma di pubblicazione obbligatoria non autorizza, di per sé, a trasporre tutte le deliberazioni così pubblicate in una sezione del sito Internet dell'ente liberamente consultabile. Al tempo stesso, la previsione normativa in questione non preclude neanche all'ente di riprodurre in rete alcuni dei predetti documenti, sulla base di una valutazione responsabile e attenta ai richiamati principi e limiti.

È ovviamente consentita la diffusione in Internet di un avviso che indichi il periodo durante il quale determinati documenti sono consultabili presso l'albo pretorio.

Riguardo alla diretta indicazione di dati personali nelle deliberazioni da pubblicare presso l'albo pretorio, va rispettato il richiamato principio di pertinenza e non eccedenza (o, se i dati sono sensibili o giudiziari, di indispensabilità) rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti. ⁽⁶⁾ Si pensi, ad esempio, al dettaglio di dati che possono essere indicati nella redazione di verbali e di resoconti dell'attività degli organi collegiali o assembleari, in rapporto al fine di rispettare il principio di pubblicità dell'attività istituzionale. ⁽⁷⁾

La circostanza secondo la quale tutte le deliberazioni sono pubblicate deve indurre l'amministrazione comunale a valutare con estrema attenzione le stesse tecniche di redazione delle deliberazioni e dei loro allegati. Ciò, soprattutto quando vengono in considerazione informazioni sensibili (si pensi ad esempio agli atti adottati nel quadro dell'attività di assistenza e beneficenza, che comportano spesso la valutazione di circostanze e requisiti personali che attengono a situazioni di particolare disagio).

Può risultare ad esempio utile menzionare tali dati solo negli atti a disposizione negli uffici (richiamati quale presupposto della deliberazione e consultabili solo da interessati e controinteressati), come pure menzionare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici.

Occorre, poi, una specifica valutazione per selezionare le informazioni sensibili o a carattere giudiziario che possono essere diffuse. Resta salvo il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, e 68, comma 3, del Codice): è il caso, ad esempio, dell'indicazione di specifici elementi identificativi dello stato di diversamente abile. ⁽⁸⁾

7. Materiale a stampa, pubblicazioni e volumi anche per scopi storici

Oltre alle norme in materia di comunicazione istituzionale ⁽⁹⁾, agli enti locali sono applicabili anche le disposizioni del Codice che riguardano i trattamenti di dati personali finalizzati alla pubblicazione o alla diffusione occasionale di articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero. È parimenti applicabile il codice di deontologia per l'attività giornalistica (art. 136, comma 1, lett. c); *Prov. del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179, allegato A.1 al Codice*).

Si pensi al caso in cui gli enti locali pubblicino riviste e notiziari anche telematici a sfondo giornalistico o intendano riprodurre all'interno di volumi editi da loro stessi informazioni riferite a particolari eventi verificatisi sul proprio territorio. In tali casi può essere valutata l'opportunità di utilizzare a fini di pubblicazione anche dati personali che sono stati oggetto di autorizzazioni e di deliberazioni già rese conoscibili a chiunque tramite il locale albo pretorio.

Una distinta possibilità di divulgare dati personali può derivare dall'intento dell'ente locale di intraprendere un'attività di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato. Questa finalità di tipo storico è oggetto di specifiche disposizioni e garanzie contenute anche in un apposito codice di deontologia e di buona condotta che riguarda, altresì, la consultazione degli archivi storici di enti pubblici, allegato al Codice.⁽¹⁰⁾

8. Casi specifici che possono essere menzionati nel regolamento locale

Nell'ambito del regolamento che deve assicurare il diritto dei cittadini all'accesso alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione (art. 10 d.lg. n. 267/2000 *cit.*), l'ente locale dovrebbe cogliere l'occasione per definire organicamente la propria politica in tema di trasparenza, in rapporto alle diverse procedure amministrative, alle distinte esigenze di trasparenza da perseguire e al genere di mezzi di diffusione utilizzati, anche in Internet.⁽¹¹⁾

Tale regolamento non può rendere inefficaci eventuali limiti, cautele e modalità previsti da norme di settore, quali quelle che regolano la conoscibilità di atti e documenti concernenti:

a) gli atti anagrafici

Mentre i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia sono rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, faone residente sono rilasciati solo ad amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità (artt. 33 e 34 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente");⁽¹²⁾

b) gli estratti degli atti dello stato civile

Anche tali certificazioni sono rilasciate per riassunto, o per copia integrale, soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e qualora il rilascio non sia vietato dalla legge (artt. 106 e ss. d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante il "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della l. 15 maggio 1997, n. 127");

c) le pubblicazioni matrimoniali

Tali atti devono restare infatti affissi solo presso la porta della casa comunale, almeno per otto giorni (artt. 55 e ss. d.P.R. n. 396/2000 citato);

d) l'organizzazione degli uffici

L'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascuna unità, corredati dai nominativi dei dirigenti responsabili, nonché l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, devono essere riportati necessariamente "nei siti delle pubbliche amministrazioni" (art. 54 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82);

e) dati reddituali

Gli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni, sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, presso i comuni interessati; l'amministrazione finanziaria stabilisce annualmente con apposito decreto i termini e le modalità per la loro formazione (art. 69 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"); con il decreto del 29 settembre 2004 il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha previsto, in relazione ai redditi del 2001 e 2002, che gli elenchi nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione ai fini Irpef contengano cognome, nome e data di nascita; categoria di reddito; attività esercitata (se trattasi di soggetto esercente imprese commerciali, arti e professioni);⁽¹³⁾

f) retribuzioni, compensi ed emolumenti

I compensi e le retribuzioni degli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, dei dirigenti con incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei consulenti, mem-

bri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa devono essere resi noti attraverso la pubblicazione sul sito *web* dell'amministrazione o del soggetto interessato (art. 1, comma 593, l. 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007));

g) autorizzazioni e concessioni edilizie

Il rilascio del permesso di costruire; i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione; i provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento del permesso di costruire sono resi noti al pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune (artt. 20, comma 7, 31, comma 7, e 39 comma 5, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia").

9. La diffusione di dati personali su Internet tramite pagina *web*

In termini generali, le disposizioni ed i principi sopra richiamati si applicano in relazione a tutte le modalità tecniche utilizzate per divulgare i dati personali.

Rispetto alla diffusione in rete, i dati delle pubbliche amministrazioni vanno resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione alle condizioni fissate dall'ordinamento (artt. 50 e ss. d.lg. n. 82/2005 citato). Occorre pertanto verificare, caso per caso, il quadro normativo di riferimento relativo allo specifico regime di pubblicità dei singoli documenti.

Alcune disposizioni di legge o di regolamento dispongono la necessaria messa a disposizione di determinati atti e documenti sul sito *web* dell'ente locale.

Ad esempio, l'ente locale è soggetto ai predetti obblighi di rendere noti, attraverso il proprio sito *web*, l'organigramma degli uffici corredato dal nominativo dei dirigenti responsabili, nonché il nominativo e l'ammontare della retribuzione dei dirigenti con incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, dei consulenti, e dei titolari di incarichi corrisposti (art. 54 d.lg. n. 82/2005 citato; art. 1, comma 593, l. n. 296/2006 citato).

La diffusione in Internet di dati personali pone specifiche valutazioni in rapporto ai diritti degli interessati. I dati così messi a disposizione di un numero indefinito di persone sono consultabili da molteplici luoghi e in qualsiasi momento. Il loro "carattere ubiquitario" è valorizzato dal crescente accesso ad Internet. Attraverso i motori interni ed esterni di ricerca può essere ricostruito unitariamente un numero ingente di dati riferiti a soggetti individuati, più o meno aggiornati e di natura differente. ⁽¹⁴⁾

Decorsi determinati periodi di tempo, la diffusione tramite siti *web* di tali dati può comportare un sacrificio sproporzionato dei diritti degli interessati specie se si tratta di provvedimenti risalenti nel tempo e che hanno raggiunto le loro finalità. L'ente locale, oltre ad assicurare l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza e non eccedenza dei dati, deve garantire il rispetto del diritto all'oblio dell'interessato una volta perseguite le finalità poste alla base del trattamento (art. 11, comma 1, lett. *c*), *d*) ed *e*), del Codice).

Nel rispetto di eventuali (e, allo stato, rare) disposizioni di legge o di regolamento che impongano specificamente la messa a disposizione su Internet di dati personali per puntuali periodi, l'ente può trovarsi di fronte all'esigenza di stabilire in via amministrativa per quali congrui periodi di tempo mantenere in rete documenti contenenti dati personali. In tal caso l'ente, dopo aver valutato se è giustificato includere i documenti diffusi in eventuali sezioni del sito che li rendano direttamente individuabili in rete a partire anche da motori di ricerca esterni al sito stesso, deve individuare – opportunamente, con regolamento – periodi di tempo congrui rispetto alle finalità perseguite. Decorsi tali periodi, determinati documenti o sezioni del sito dovrebbero rimanere in rete, ma essere consultabili solo a partire dal sito stesso. ⁽¹⁵⁾

10. Altri casi particolari

A garanzia degli interessati si rendono necessari particolari accorgimenti in determinate situazioni che comportano specifiche esigenze di trasparenza dell'attività amministrativa locale.

10.1. *Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica*

Gli enti locali sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti (ivi comprese le persone fisiche) cui sono stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica, favorendo accesso e pubblicità, anche per via telematica (artt. 1 e 2 d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, recante il "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59").

Tale disposizione costituisce un presupposto idoneo per diffondere in modo proporzionato dati di carattere personale (art. 19, comma 3, del Codice). È quindi lecito favorire l'ampia conoscibilità di dati personali necessari per attuare il principio di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa pubblicando dati (quali i nominativi dei beneficiari e la relativa data di nascita) unitamente all'indicazione della normativa che autorizza l'erogazione (art. 1, comma 2, d.P.R. n. 118/2000 citato).

Resta ferma l'esigenza di non diffondere ulteriori dettagli eccedenti, a seconda dei casi, rispetto alle finalità perseguite (quali, ad esempio, indirizzi, codici fiscali, coordinate bancarie, ripartizioni di assegnatari secondo le fasce dell'Isee-indicatore della situazione economica equivalente (d.lg. 31 marzo 1998, n. 109, recante "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449").

Analoga considerazione va formulata con riferimento a dati personali la cui diffusione possa creare imbarazzo, disagio o esporre l'interessato a conseguenze indesiderate (*ad es.*, indicando fuori dei casi previsti analitiche situazioni reddituali o particolari condizioni di bisogno o peculiari situazioni abitative), specie in riferimento a fasce deboli della popolazione (minori di età, anziani, soggetti inseriti in programmi di recupero e di reinserimento sociale).

Nei limiti già illustrati, specie per ciò che riguarda il divieto di diffondere dati sulla salute, gli enti locali possono trattare lecitamente anche dati sensibili e giudiziari indispensabili per applicare la disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni e di altri emolumenti ed abilitazioni, individuati nei citati schemi tipo di regolamento (art. 68 del Codice; schede n. 20 per i comuni e n. 8 per le province degli schemi tipo di regolamento citati). ⁽¹⁶⁾

10.2. *Procedure concorsuali e graduatorie*

Nel quadro delle attività delle pubbliche amministrazioni, è prevista la diffusione di esiti concorsuali. In particolare, le graduatorie dei vincitori di concorsi per accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni locali sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente (art. 15 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"). Tale operazione, nel caso di graduatorie selettive degli enti locali, trova fondamento nella disposizione di cui al citato art. 10 del d.lg. n. 267/2000.

Indipendentemente dalla forma di diffusione adottata, è necessario richiamare nuovamente l'obbligo di rispettare il principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, risultando divulgabili solo i dati strettamente necessari per rendere conoscibile l'esito o la graduatoria di un concorso o di una selezione.

10.2.1. *Concorsi pubblici*

Sulla base degli elementi acquisiti in base alle segnalazioni e ai quesiti pervenuti, non risulta lecito, negli atti delle graduatorie concorsuali da pubblicare, inserire dati superflui quali recapiti di telefonia fissa o mobile, titoli di studio, codice fiscale.